

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3818

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI.

**RAFFAELLI, ARMAROLI, MAZZONI, PIGNI, NANNUZZI, SPALLONE,
TREBBI, ANGELINO PAOLO, CURTI IVANO, CIANCA, ALBERTINI,
CAPRARA, NICOLETTO, RAUCCI**

Presentata il 22 maggio 1962

**Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208,
sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera e il Senato hanno approvato il disegno di legge presentato dai Ministri Trabucchi, Scelba e Taviani il 15 dicembre 1961 (Atti della Camera n. 3511) avente per oggetto: « Modifiche alla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche » che è divenuto legge 18 aprile 1962, n. 208.

Nella discussione che si svolse nella Commissione permanente Finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento, in sede legislativa nei giorni 22, 28 e 30 marzo 1962, da parte dei deputati comunisti e socialisti fu fatta rilevare la assoluta inaccettabilità del disegno di legge che, se approvato nel testo proposto e sostenuto dal Governo, avrebbe prodotto gravi ripercussioni economiche sulle piccole aziende commerciali che per l'esercizio della loro attività hanno necessità di utilizzare in modo permanente o temporaneo il suolo pubblico o d'installare modeste attrezzature soprastanti il suolo pubblico.

Alcune richieste furono accolte, altre furono respinte dal Governo e dalla maggioranza. Fra quelle accolte si sottolineano per la loro importanza: la abolizione delle tariffe minime proposte nel disegno di legge originario in misure assurdamente elevate sia per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee, la possibilità per gli Enti locali impositori di ridurre fino al 50 per cento la tassa sulle occupazioni da parte di venditori ambulanti e di esercenti attività di spettacolo viaggiante.

Al vaglio della esperienza pratica, la legge, pure notevolmente modificata e mi-

gliorata dalla iniziativa e dal voto dei deputati comunisti e socialisti, contiene ancora aspetti inaccettabili che se non rettificati e se Comuni e Province fossero costretti ad applicarli avrebbero ripercussioni insopportabili su alcune categorie numerose di esercenti, specialmente nei centri urbani, aspetti per correggere i quali si è sviluppata una vivace agitazione e sono state formulate precise rivendicazioni che, mentre confermano la fondatezza di tutte le richieste avanzate in sede di discussione, i presentatori ritengono che non possano ulteriormente essere respinte dal Governo.

Con la presente proposta chiediamo di modificare la legge n. 208, secondo le linee degli emendamenti e delle richieste avanzate durante la ricordata discussione e che non furono totalmente accolte e, segnatamente, secondo i seguenti punti:

1°) Congrua riduzione dei limiti massimi per le occupazioni permanenti. Se siamo d'accordo che la legge in ossequio alla Costituzione deve fissare un limite al prelievo fiscale degli Enti locali, riteniamo che tale limite (in questo caso limite massimo) deve essere proporzionato alla realtà in atto e non deve costituire un obiettivo incentivo ad un inasprimento di questo tributo verso categorie economiche già gravate di oneri tributari non indifferenti. Infatti data la situazione deficitaria della maggioranza degli Enti locali, non è affatto da escludersi che un tale inasprimento sarebbe imposto, anche contro il volere espresso dai Consigli locali, poiché gli organi di tutela tendono

a imporre di raggiungere il massimo del gettito con la generalizzazione della applicazione dei limiti massimi.

2°) Riduzione a un decimo del limite massimo della tassa per le occupazioni permanenti soprastanti il suolo pubblico per le installazioni di tende, tendoni e vetrine da parte di pubblici esercizi, negozi al dettaglio, botteghe artigiane, cooperative; esenzione per le occupazioni temporanee a mezzo di tende;

3°) Eliminazione di ogni tassa per le occupazioni temporanee da parte di venditori ambulanti.

Come già sostennero i gruppi cui appartengono i presentatori di questa proposta, la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico è pagata prevalentemente da venditori ambulanti e che, sia per la povertà e la precarietà di tali attività, sia per la disciplina a cui devono sottostare nelle varie zone, sia ancora per il servizio che offrono alle popolazioni, molti comuni sono orientati a mitigare al massimo o a rendere simbolica o spesso anche a non applicare;

4°) Eliminazione di ogni tassa per le auto pubbliche di piazza, in relazione alla modesta entità delle attività dei piccoli imprenditori con licenza di auto pubblica e al carattere di pubblico servizio che gli autisti di piazza svolgono, peraltro già riconosciuto con la concessione di benzina a tassa agevolata.

Tale esenzione viene limitata ai soli esercenti che siano artigiani iscritti al prescritto albo delle imprese artigiane e alle cooperative di lavoratori o di artigiani iscritte nei registri prefettizi.

Non si fa luogo ad esenzione, non sussistendo i motivi citati, alle società di capitali o imprese industriali che operino nel settore.

5°) Eliminazione di ogni tassa per il suolo pubblico occupato temporaneamente da partiti politici e da sindacati di lavoratori per le manifestazioni di propaganda politica e sindacale, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione sul diritto di riunione e di propaganda politica che deve svolgersi senza alcuna limitazione e perciò nemmeno di carattere fiscale.

6°) Introduzione della norma che le deliberazioni degli Enti locali riguardanti la presente legge non siano sottoposte a speciale approvazione ma diventino esecutive a norma degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Ciò per rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione che garantisce le autonomie locali e perché la materia deve

essere lasciata alla libera decisione dell'Ente locale e sottratta a qualsiasi ingerenza nel merito della Giunta provinciale amministrativa essendo chiaro che solo l'Ente locale in rappresentanza permanente degli interessi di tutta la popolazione può meglio valutare la situazione economica, sociale, turistica delle rispettive zone e le condizioni e le iniziative degli operatori economici ai quali la tassa istituita viene ad essere applicata e scegliere la più idonea politica tributaria per favorire un adeguato sviluppo delle attività economiche nell'ambito del suo territorio;

7°) Dichiarazione esplicita che l'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, non si applica alle aliquote di questa tassa e per il carattere differenziato che esse debbono assumere nei diversi settori del territorio di comuni e Province e per il carattere di variabilità che devono avere in relazione al diverso sviluppo economico, turistico, urbanistico delle varie zone anche nell'ambito di uno stesso Ente. Sebbene questi caratteri della tassa e la sua derivazione da una tariffa corrispettiva all'uso temporaneo o permanente di patrimonio pubblico, portino ad escludere la applicabilità del citato articolo 20, tuttavia lo spirito di tale disposto porterebbe sicuramente ad una spinta a livellare verso la tariffa massima ogni altra tariffa inferiore riducendo notevolmente la latitudine che il legislatore ha manifestato di voler mantenere e che è giusto mantenere nella massima ampiezza nella applicazione della tassa, fissando il solo riferimento al limite massimo. Per togliere ogni dubbio ed evitare possibili interpretazioni restrittive si propone di stabilire con una norma specifica che alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche non deve essere applicato il più volte citato articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

8°) Impegno che con legge successiva lo Stato è tenuto a reintegrare a comuni e provincie i minori introiti in seguito all'applicazione delle esenzioni previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, ed alle modificazioni successive, a partire da quelle qui proposte, sulla base della media delle entrate realizzate nel triennio 1959-1961.

Onorevoli colleghi, le ragioni che abbiamo esposto e la vivace critica che l'opinione pubblica e le categorie di operatori economici direttamente interessati hanno sviluppato intorno alla materia ci fanno ritenere che la Camera voglia approvare la proposta di legge che ci onoriamo di presentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, già modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* occupazioni del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di comuni (articolo 11)	Tassa massima a metro quadrato in lire
Classe <i>A</i>	10.000
» <i>B</i>	8.000
» <i>C</i>	6.000
» <i>D</i>	4.000
» <i>E</i>	3.000
» <i>F</i>	2.000
» <i>G</i>	} 1.000 »;
» <i>H</i>	
» <i>I</i>	

« *b)* occupazione del suolo di pertinenza delle provincie: la tassa non può superare le 2.500 lire al metro quadrato »

« *c)* occupazioni degli spazi soprastanti il suolo a mezzo di tende, tendoni e vetrine: la tassa può essere ridotta fino a un decimo ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-*bis* e 195-*ter*:

ART. 195-*bis*. « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva occupazione e si applica a giorno in base alle seguenti tariffe:

a) Occupazioni del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di comuni (articolo 11)	Tassa massima a metro quadrato in lire
Classe <i>A</i>)	} 20
» <i>B</i>)	
» <i>C</i>)	
Classe <i>D</i>)	} 10
» <i>E</i>)	
» <i>F</i>)	

Nessun tributo è dovuto nei comuni delle classi *G*, *H*, *I*.

b) Occupazioni del suolo di pertinenza delle provincie: la tassa non può superare le 10 lire a metro quadrato.

c) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tassa non si applica per le occupazioni del suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuato con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

La tassa può essere ridotta fino a un decimo per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi, negozi, botteghe artigiane, cooperative.

La tassa non si applica per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo pubblico, effettuate a mezzo di tende e tendoni.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle provincie disporre la riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

ART. 195-ter. « Agli appalti, stipulati da comuni e dalle provincie per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

ART. 3.

All'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« La tassa non colpisce le autovetture da piazza di proprietà di artigiani iscritto all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, o di cooperative iscritte nei registri prefettizi a norma decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

ART. 4.

All'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono aggiunte le seguenti lettere:

« m) le occupazioni da parte di partiti politici e sindacati di lavoratori per manifestazioni di propaganda politica e sindacale »;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« n) le occupazioni con autovetture di piazza nelle aree ad esse assegnate dall'Autorità comunale di proprietà di artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, o di cooperative iscritte nei registri prefettizi a norma decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 ».

ART. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali per l'applicazione della tassa istituita con la legge 18 marzo 1962, n. 208, modificata con la presente legge sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 6.

L'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, non si applica alle aliquote della tassa istituita con la legge 18 aprile 1962, n. 208, e successive modificazioni.

ART. 7.

Con successiva legge saranno dettate norme per la integrazione a comuni e provincie dei minori introiti che eventualmente percepiranno in conseguenza dell'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 208, e successive modificazioni, sulla base della media delle entrate conseguite nel triennio 1959-61.